

www.expartecreditoris.it

IL TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Maristella Sardone Presidente
dott. Giuseppe G. Infantini Giudice rel.

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 7.10.2016, udienza tenutasi dinanzi al Giudice del Collegio designato dal Presidente con il decreto di comparizione del 12.6.2015, depositato il 23.6.2015 (cfr. Cass. civ., Cass. civ. Sez. I, 13/06/2016, n. 12116);

Letti gli atti di cui al proc. n. omissis R.G.;

Letto il ricorso in opposizione allo stato passivo proposto (1'11.6.2015) da AVVOCATO nei confronti della CONGREGAZIONE, in persona del commissario straordinario, avv. B. C, avverso il decreto del G.D. del 9.4.2015 con il quale è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo escludendo il credito vantato dalla opponente (quale corrispettivo di prestazioni professionali svolte nell'interesse della detta Congregazione), in via privilegiata, pari ad euro 26.000,00;

verificata la tempestività dell'opposizione, ex art. 99 L.F. (essendo la comunicazione di cui all'art. 97 L.F. stata effettuata via PEC il 14.5.2015, come documentato dall'opponente; cfr. doc. n.70 del relativo fascicolo), profilo da verificare anche di ufficio, indipendentemente dall'eccezione di parte (cfr. Cass. civ. Sez. I, 01/12/2016, n. 24551);

rilevato:

che l'opponente ha chiesto che fosse ammesso, in via privilegiata, al passivo dell'Amministrazione straordinaria della detta Congregazione il proprio credito di euro 26.000,00, ovvero quantificato in altra misura accertando in corso di causa, il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da riconoscersi in prededuzione;

che l'opponente ha censurato il provvedimento di esclusione del proprio credito, provvedimento motivato sulla base della ritenuta mancanza di prova circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni, sostenendo di avere, invece, adeguatamente dimostrato l'attività difensiva in favore della detta Congregazione mediante la documentazione prodotta; che l'opposta, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 23.12.2015, ha chiesto che fosse ammessa l'opposizione limitatamente ai corrispettivi dovuti per la controversia "D.A.C.", nella misura di euro 590,00, oltre Cap, in privilegio generale, ex art. 2751-bis co.1, n.2, c.c., ed il credito accessorio per rivalsa iva (da computarsi applicando l'aliquota dovuta alla somma fra compenso e CAP), in privilegio speciale mobiliare ex art. 2758, co. 2 c.c., rigettando per il resto l'avversa opposizione, con condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze del giudizio;

che, in particolare, ha sostenuto che potesse riconoscersi unicamente il compenso per l'attività svolta in favore della CONGREGAZIONE nel giudizio contro D.A.C., e compenso da liquidare, secondo la fase di ultimazione dell'opera professionale desumibile dagli atti, in euro 590,00, oltre accessori come sopra indicati;

che, invece, sempre secondo l'opposta, nessun altro credito sarebbe stato riconoscibile in favore dell'opponente, per le seguenti ragioni: **a)** controversia contro P I.: mancata prova delle singole prestazioni svolte dall'opponente, non essendo riscontrabili tali prestazioni in presenza di mandato collettivo; prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956,co.1, n.2, c.c.; **b)** controversia

contro T.A. mancanza di procura ad litem, essendo l'opponente un mero domiciliatario; prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956, co.1, n.2, c.c.; **e)** controversia contro S.R.: mancanza di procura ad litem, essendo l'opponente un mero domiciliatario; prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956, co.1, n.2, C.c.; **d)** controversia contro M.G.: mancanza di procura ad litem, essendo l'opponente un mero domiciliatario; prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956, co.1, n.2, **e)** controversia contro S.C.: mancata prova delle singole prestazioni svolte dall'opponente, non essendo riscontrabili tali prestazioni in presenza di mandato collettivo; prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956, co.1, n.2, c.c.; **f)** controversia contro D.M.: mancata prova delle singole prestazioni svolte dall'opponente, non essendo riscontrabili tali prestazioni in presenza di mandato collettivo; prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956, co.1, n.2, c.c.; **g)** controversia contro L. G.: mancata prova delle singole prestazioni svolte dall'opponente, non essendo riscontrabili tali prestazioni in presenza di mandato collettivo; prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956, co.11 n.2, p.c.; **h)** controversia contro L.D.: mancata prova delle singole prestazioni svolte dall'opponente, non essendo riscontrabili tali prestazioni in presenza di mandato collettivo; prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956, co.1, n.2, c.c.; **i)** controversia contro F.C.: mancata prova delle singole prestazioni svolte dall'opponente, non essendo riscontrabili tali prestazioni in presenza di mandato collettivo; prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956, co.1, n.2, c.c.; **l)** controversia contro B.P.: mancata prova delle singole prestazioni svolte dall'opponente, non essendo riscontrabili tali prestazioni in presenza di mandato collettivo; prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956, co.1, n.2, c.c.; **m)** controversia contro D.B.F.: mancata prova delle singole prestazioni svolte dall'opponente, non essendo riscontrabili tali prestazioni in presenza di mandato collettivo; prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956, co.1, n.2, c.c.; **n)** controversia contro S.M.: mancata prova delle singole prestazioni svolte dall'opponente, non essendo riscontrabili tali prestazioni in presenza di mandato collettivo; prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956, co.1, n.2, c.c..

Osserva:

Innanzitutto è ammissibile, dal punto di vista della tempestività, l'eccezione di prescrizione presuntiva (art. 2956, co.1, n.2, c.c.) sollevata dalla parte opposta con la detta memoria di costituzione depositata il 23.12.2015 (e, dunque, nel rispetto del termine perentorio di almeno dieci giorni prima della udienza di comparizione — nel caso di specie fissata per l'8.1.2016-sancito dall'art. 99, co. 6 e 7, l.f., per proporre anche le eccezioni di merito non rilevabili di ufficio, quale è tale eccezione).

Tale eccezione è, inoltre, ammissibile anche se non proposta in sede di verifica dello stato passivo, posto che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo, se è ostativa alla proposizione di domande nuove e in particolare di domande riconvenzionali, non preclude al curatore e alle parti in genere di formulare eccezioni non precedentemente sollevate nella fase sommaria avanti al giudice delegato (cfr. Cass. civ. Sez. I, 04/12/2015, n. 24723).

In altri termini, nel giudizio di opposizione allo stato passivo è consentita, in ogni caso, la formulazione, da parte del curatore o commissario, di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato, inclusa quella di prescrizione presuntiva (cfr. Trib. Arezzo Decreto, 06/03/2014, in Sito II caso.it).

Non è inoltre pertinente -e, dunque, non applicabile al caso in esame- il principio dettato dalla Suprema Corte, a sezioni unite, richiamato dall'opponente in sede di note conclusive depositate telematicamente il 6.9.2016, secondo cui *"la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate (art. 2956 c.c., n. 2), trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d'opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta. Ne consegue, in un regime nel quale il contratto d'opera*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,

registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

professionale sia caratterizzato dalla personalità della prestazione, non solo che ad una società può essere conferito soltanto l'incarico di svolgere attività diverse da quelle riservate alle professioni c.d. protette, ma anche che deve necessariamente essere utilizzato uno strumento diverso dal contratto d'opera professionale e che perciò alla società non può essere opposta la prescrizione presuntiva triennale" (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 25/06/2015, n. 13144).

Infatti l'opponente ha agito dichiarandosi espressamente creditore della detta Congregazione e, quindi, evidentemente, in proprio, senza alcun richiamo ad una eventuale titolarità dei crediti professionali in questione in capo ad una società.

In aggiunta, deve ritenersi compatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva suddetta quanto dedotto dalla parte opposta circa (per alcuni crediti) la non riscontrabilità delle singole prestazioni svolte dall'opponente (in presenza di mandato collettivo) e circa (per altri) la mancanza di procura ad *litem* (essendo l'opponente un mero domiciliatario) da cui desumere il rapporto contrattuale in questione, posto che la detta eccezione non è stata svolta dal (presunto) debitore originario (la Congregazione), ma da un soggetto terzo, ossia dal Commissario giudiziale (cfr., in generale, quanto alla equiparazione del commissario giudiziale alla posizione del curatore, Cass. civ., Sez. 1, n. 7964 del 01/04/2009; Corte cost., 24/05/1991, n. 218) che, come tale, non poteva evidentemente essere (perfettamente) a conoscenza, dato il tempo trascorso tra le prestazioni invocate e la dichiarazione dello stato di insolvenza della detta Congregazione, dei numerosi rapporti contrattuali invocati dall'opponente e dell'eventuale estinzione delle relative obbligazioni di pagamento da parte della stessa Congregazione prima della sottoposizione della stessa ad amministrazione straordinaria.

Ed infatti, se è vero, da un lato, che, con riferimento al debitore originario, la Suprema Corte ha più volte affermato che il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. Sez. 11, 16/02/2016, n. 2977), è altrettanto vero, tuttavia, che ciò non vale in maniera assoluta quando ad eccepire la prescrizione presuntiva non sia il debitore originario ma (come nel caso di specie) altro soggetto.

La Suprema Corte ha chiarito, ad esempio, che qualora l'erede dell'obbligato, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito del *de cuius*, soggetto a prescrizione presuntiva, dichiarò di non essere informato se il debito sia stato estinto da quest'ultimo, tale dichiarazione, implicando l'ammissione dell'avvenuta costituzione del rapporto obbligatorio, ma non della circostanza che l'obbligazione non è stata estinta, non comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva (cfr. Cass. civ. Sez. III, 23/03/2010, n. 6940).

In altri termini, la disposizione dell'art. 2959 cod. civ. - per cui l'eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se chi la solleva ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta - è applicabile anche all'erede dell'obbligato originario, per il quale, però, la non conoscenza dell'obbligazione e o delle sue vicende anteriori al subingresso può avere idoneità a conferire a determinati comportamenti processuali (diversamente che se tenuti dall'obbligato originario) una compatibilità logica e giuridica con l'eccezione di prescrizione presuntiva. Il relativo apprezzamento, risolvendosi in una valutazione di fatto, è riservato al giudice del merito ed è insindacabile in Sede di legittimità, se congruamente motivato (cfr. Cass. sez. 2, n. 6674 del 16/12/1981).

A titolo esemplificativo si richiama ancora quanto ritenuto dalla Suprema Corte, secondo cui a norma dell'art. 2959 cod. civ., la eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. Tuttavia, la dichiarazione del debitore che affermi di non sapere se il suo dante causa abbia, prima del trasferimento del debito, provveduto o meno al pagamento dello stesso, non costituisce ammissione di mancata estinzione dell'obbligazione

così come, quando vi sia successione di amministratori negli organismi delle società commerciali per trasformazione del tipo di società o per mero avvicendamento nelle cariche sociali, e l'obbligazione assunta dagli amministratori precedenti non risulti dai libri e dalle carte sociali, la contestazione del rapporto che provenga dai nuovi amministratori con riferimento al periodo della loro gestione e alle risultanze negative dei libri sociali, non è incompatibile con la eccezione di prescrizione presuntiva, in quanto quella particolare contestazione per la sua provenienza e per il limitato ambito temporale di riferimento, non contraddice sul piano logico, la possibilità che l'obbligazione, oltre che costituita, sia stata anche estinta dai precedenti amministratori della società (cfr. Cass. civ. I, 05/04/2006, n. 7883).

Allora, essendo decorsi più di tre anni (ex art. 2956, co. 1, n.2, c.c.) dalla data di ultimazione delle prestazioni sino alla richiesta di ammissione allo stato passivo, l'opposizione formulata dall'opponente con riferimento a tutti i riediti vantati - fatta eccezione per quello relativo alla controversia "D.A." (per cui non è stata eccepita la prescrizione presuntiva in questione) - non merita accoglimento, essendo fondata la eccezione di prescrizione presuntiva suddetta, e non avendo l'opponente deferito il c.d. giuramento decisorio (nella forma "*de scientia*") al commissario giudiziale .

Invero, potendo il Curatore, terzo interessato, eccepire la prescrizione ex art. 2956, n. 2, c.c., l'unico modo di superare l'eccezione di prescrizione presuntiva è quello di deferire giuramento decisorio, non nella forma *de veritate* bensì *de scientia*, con la formula: "*se ha notizia dell'estinzione del debito*" (cfr. Trib. Vicenza, 16/04/2009, in Sito Il caso.it; Trib. Agrigento, 12/06/2003, in Giur. M, 2004, 1427).

In altri termini, in caso di eccezione, da parte del curatore, della prescrizione presuntiva, a seguito dell'insinuazione al passivo di crediti professionali, è da ritenersi ammissibile la possibilità, per il creditore, che si veda opposta la prescrizione, di deferire al curatore fallimentare il giuramento *de scientia*, circa l'estinzione del debito, in ragione della portata generale, dell'art. 2939 cod. civ., a mente del quale qualunque terzo interessato resterebbe legittimato a ricevere la delazione del giuramento (cfr. Cass. civ. Sez. 1, 24/07/2015, n. 15570).

Va precisato, inoltre, quanto al decorso dei tre anni per tale prescrizione (tenendo conto che, ai sensi dell'art. 2957, co. II, c.c., per le competenze dovute agli avvocati il detto termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato e, per gli affari non terminati, dall'ultima prestazione), che dalla documentazione prodotta dall'opponente in allegato al ricorso in opposizione (ex art. 99, co. 2, n.4, l.f.), non risultano atti interruttivi della prescrizione (ossia atti che, anche relativamente alla prescrizione presuntiva, abbiano l'effetto di far considerare come non decorso, agli effetti prescrittivi, il tempo anteriormente trascorso, sì che dall'atto interruttivo inizia un nuovo periodo di prescrizione, e non già a far escludere l'applicabilità della prescrizione presuntiva al rapporto; cfr. Cass. civ. Sez. VI — 3, 05/11/2013, n. 24742).

Dalla documentazione prodotta dall'opponente con l'atto di opposizione, in particolare, non risulta che nei tre anni successivi alla data di ultimazione delle invocate prestazioni professionali di avvocato (secondo quanto dettato dal sopra richiamato art. 2957, cc. II, c.c., in tema di decorrenza della prescrizione in oggetto) siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione idonei a far decorrere (art. 2945 c.c.) un nuovo periodo triennale di prescrizione.

Non risultano, in particolare, documentate tempestivamente (ossia con l'atto di opposizione, ex art. 99, cc. 2, n.4, l.f.) le ricezioni (ad esempio mediante i relativi avvisi di ricevimento), da parte della Congregazione, delle richieste di pagamento mediante raccomandate prodotte dall'opponente con l'atto introduttivo del giudizio, e non possono essere utilizzati — al fine della decisione- i documenti prodotti dall'opponente, in via telematica (contrassegnati dai nn. 74492), in allegato alla memoria depositata telematicamente il 6.9.2016, in quanto depositati

tardivamente (ossia oltre il detto termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 99, co. 2, n.4, 1.f.; Cfr.: sulla rilevanza di ufficio della tardiva produzione, da parte dell'opponente, di documenti nel giudizio di opposizione allo stato passivo, Cass. civ. Sez. I, 14/12/2015, n. 25174).

Va detto, infatti, che, ai sensi dell'art. 2943 c.c., il titolare del diritto può interrompere la prescrizione con la notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio o con la domanda proposta nel corso di un giudizio, oppure con "ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore". L'atto di costituzione in mora, avendo natura recettizia, deve essere portato a conoscenza del debitore affinché assuma valore di costituzione in mora nei confronti di questi, in altri termini, il connotato fondamentale dell'atto interruttivo della prescrizione consiste nella sua idoneità a rendere nota al destinatario la volontà del suo autore di far valere un diritto nei suoi confronti (cfr. Cons. Stato Sez. V, 20/11/2013, n. 5480).

Dunque, ai fini dell'interruzione della prescrizione, ad esempio, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata (avviso che, però, si ribadisce, nel caso di specie, non è stato depositato in allegato all'atto di opposizione con riferimento a tutte le richieste di pagamento prodotte in allegato a tale atto dall'opponente e di seguito specificate) implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22/05/2015, n. 10630; Sez. III, 27/04/2010, n. 10058).

Nello specifico, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dall'opponente con l'atto di opposizione si desumono solo i seguenti elementi, non idonei, però, a dimostrare l'avvenuta ricezione, da parte della Congregazione, delle richieste di pagamento da parte dell'opponente nei tre anni dalla ultimazione della prestazione professionale in favore della stessa (in mancanza, ad esempio, dei relativi avvisi di ricevimento):

- a) controversia contro P.I.: la data ultimazione risale al 12.2.2007 (data di avviso deposito della sentenza di cui al doc. n. 6 del fascicolo dell'opponente); relativamente alla richiesta di pagamento del 3 marzo 2007 non vi è prova della ricezione da parte della Congregazione (cfr. doc. n. 1 del fascicolo dell'opponente);
- b) controversia contro T. A.: la data ultimazione risale al 27.4.2009 (data di pubblicazione della sentenza della Corte di appello di Bari di cui al doc. n. 8 del fascicolo dell'opponente); relativamente alla richiesta di pagamento del 12.10.2009 relativamente non vi è prova della ricezione da parte della Congregazione (cfr. cfr. doc. n. 7/a del fascicolo dell'opponente);
- c) controversia contro S.R.: la data ultimazione risale al 18.4.2009 (data di pubblicazione della sentenza della Corte di appello di Bari di cui al doc. n. 12 del fascicolo dell'opponente); relativamente alla richiesta di pagamento del 12.10.2009 non vi è prova della ricezione da parte della Congregazione (cfr. doc. n. 10 del fascicolo dell'opponente);
- d) controversia contro M.G. risale al 13.11.2007 (ossia alla data della memoria difensiva nel giudizio in appello n.310712006 R.G., di cui al doc. n.15 del fascicolo dell'opponente); relativamente alla richiesta di pagamento del 2.12.2011 non vi è prova della ricezione, da parte della Congregazione (cfr. doc. n. 13 del fascicolo dell'opponente);
- e) controversia contro S.C. risale al 2009 (nello specifico al 21.9.2009, data del deposito delle note autorizzate di cui al doc. n.18 del fascicolo dell'opponente); relativamente, alla richiesta di pagamento del 2.12.2011 non vi è prova della ricezione -da parte della Congregazione; cfr. doc. n. 17 del fascicolo dell'opponente);
- f) controversia contro D.P.M. risale al 2006 (nello specifico al 14.2.2006, data del deposito della sentenza n.15/2006 di questo Tribunale, sezione lavoro, di cui al doc. n.26 del fascicolo dell'opponente); relativamente alla richiesta di pagamento del 2.12.2011 non vi è prova della ricezione da parte della Congregazione; cfr. doc. n. 221a del fascicolo dell'opponente;

g) controversia contro L.G. risale al 2006 (nello specifico al 14.2.2006, data del deposito della sentenza n.16/2006 di questo Tribunale, sezione lavoro, di cui al doc. n.36 del fascicolo dell'opponente); la richiesta di pagamento del 16.1.2006 non solo non reca la indicazione della controversia specifica alla quale si riferiva, ma non vi è comunque prova della relativa ricezione da parte della Congregazione (cfr. doc. n. 36/h del fascicolo dell'opponente);

h) controversia contro D.L.D. risale al 2005 (nello specifico al 27.1.2005, data del verbale 'di conciliazione di cui al doc. n.42 del fascicolo dell'opponente); relativamente alla richiesta di pagamento dell'11.4.2003 non vi è comunque prova della ricezione da parte della Congregazione; cfr. doc. n. 37 del fascicolo dell'opponente);

i) controversia contro P.C. risale ai 2006 (nello specifico al 6.7.2006, data dell'ordinanza di estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti, di cui al doc. n.46 del fascicolo dell'opponente); relativamente alla richiesta di pagamento del 2.12.2011 non vi è comunque prova della ricezione da parte della Congregazione; cfr. doc. n. 43 del fascicolo dell'opponente);

l) controversia contro B.P. risale al 2002 (nello specifico al 20.2.2002, data dell'ultimo verbale di udienza prodotto, di cui al doc. n.491a del fascicolo dell'opponente); relativamente alla richiesta di pagamento del 2.12.2011 non vi è comunque prova della ricezione da parte della Congregazione (cfr. doc. n. 47 del fascicolo dell'opponente);

m) controversia contro D.B.F. risale al 2004 (nello specifico al 3.6.2004, data dell'ultimo verbale di udienza prodotto, di cui al doc. n.55 del fascicolo dell'opponente); relativamente alla richiesta di pagamento del 2.12.2011 non vi è comunque prova della ricezione da parte della Congregazione (cfr. doc. n. 51 del fascicolo dell'opponente);

n) controversia contro Storelli Mauro risale al 2008 (nello specifico al sentenza n.49/08 di cui al doc n.66 •del fascicolo dell'opponente); relativamente alla richiesta di pagamento del 2.12.2011 non vi è comunque prova della ricezione da parte della Congregazione; cfr. doc.n. 56 del fascicolo dell'opponente).

L'opposizione è fondata, per quanto di ragione, invece, limitatamente al credito vantato per le prestazioni professionali svolte dall'opponente in favore della Congregazione con riferimento alla controversia contro D. C., credito in relazione al quale la parte opposta non ha eccepito la prescrizione presuntiva.

Innanzitutto va detto che l'opponente ha documentato — come correttamente rilevato dalla parte opposta con la propria memoria di costituzione- attività difensiva, al riguardo, sino al 4.10.2012 (cfr. verbale di udienza del 4.10.2012 di cui al doc. n.28 del fascicolo dell'opponente, in cui quest'ultimo risulta sostituito da un collega), ragion per cui le tariffe applicabili sono quelle di cui al DM n.140/2012 (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Un., 12.10.2012, n. 17406).

Tenuto conto perciò dello scaglione (per i giudizi dinanzi al Tribunale ordinario) "fino a euro 25.000", come desumibile dalla stessa nota spese prodotta dall'opponente (cfr. doc. n.27 del fascicolo dell'opponente, in cui vi è [l'indicazione "oltre €5.500,00") e della attività dalla stessa parte documentata (fase introduttiva, di studio ed istruttoria), è congruo l'importo indicato dall'opposta, pari ad euro 590,00, oltre cpa (4%), pari ad euro 23,6 e Iva (22%), pari ad euro 134,99, senza rimborso forfettario per spese generali (in quanto non più previsto dal D.M. n.140/2012 bensì solo dal successivo DM n.55/2014).

All'importo di euro 590,00 va riconosciuto il privilegio generale sui beni mobili di cui all'art. 2751-bis, n.2, c.c. (trattandosi di prestazione svolta nei due anni precedenti alla cessazione dell'incarico, e considerato che, dato il carattere unitario dell'esecuzione dell'incarico e dei relativi onorari, il privilegio copre anche il corrispettivo dell'attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione; cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1, 28/01/2014, n. 1740).

L'importo del credito per il rimborso del contributo integrativo da versarsi alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori non può essere ammesso, invece, in via privilegiata, ex art. 2751 bis, n.2, c.c. (privilegio generale sui mobili), posto che, come affermato dalla Corte di

Cassazione, il contributo integrativo di cui all'art. 11 della legge n. 576 del 1980 non costituisce retribuzione, di talché non è allo stesso applicabile il disposto di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c. Né detto contributo rientra nella previsione di cui all'art. 2754 c.c., norma che, in funzione residuale rispetto all'art. 2753 c.c., si riferisce ai contributi dovuti dal datore di lavoro per le assicurazioni sociali in senso lato agli enti previdenziali e non, quindi, al contributo integrativo in rivalsa dell'avvocato, dovuto alla propria Cassa previdenziale (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03/07/2015, n. 13771).

Infine, al credito per rivalsa Iva non può essere riconosciuto il privilegio speciale di cui all'art. 2758 c.c., comma 2, non avendo l'opponente indicato in sede di domanda di ammissione al passivo i beni su cui eventualmente esercitare la causa di prelazione (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03/07/2015, n. 13771; Sez. I, 11/04/2011, n. 8222; Sez. I, 12/06/2008, n. 15690).

L'accoglimento solo parziale dell'opposizione (con riferimento al quantum debeatur; cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 21684 del 23/09/2013; Sez. 3, n. 22381 del 21/10/2009) e la assoluta novità della questione concernente i presupposti e i limiti della eccezione di prescrizione presuntiva sollevata, ai sensi dell'art. 2956, n.2, c.c., in sede di opposizione allo stato passivo, dal commissario giudiziale di impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria, giustificano, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese di lite tra le parti, ex art. 92, cc. II, c.p.9.

P.Q.M.

1. In accoglimento parziale della opposizione allo stato passivo proposta l'11.6.2015 da AVVOCATO nei confronti della CONGREGAZIONE in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del commissario straordinario:

a) ammette allo stato passivo della CONGREGAZIONE in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA i crediti vantati da AVVOCATO limitatamente ai seguenti importi:
- euro 590,00, in via privilegiata, ex art. 2751-bis, n.2, c.c., per compensi professionali;
- euro 23,6 in via chirografaria, a titolo di rimborso del contributo integrativo relativo alla Cassa di previdenza avvocati;
- euro 134,99, in via chirografaria, a titolo di rivalsa Iva.

b) autorizza nei limiti di cui al capo 1/a del presente dispositivo la variazione dello stato passivo.

2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.

3. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Trani, 15.11.2016.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*